

## NEWSLETTER AMBIENTE

### BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>Sistri: semplificazioni per le piccole imprese</b>	La pubblicazione in data 30 aprile 2014 sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 126 del 24 aprile 2014, ha reso operative le semplificazioni a favore delle PMI. Niente SISTRI per imprese fino a dieci dipendenti. <i>D.M. 24 aprile 2014 "Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006", in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.99 del 30 aprile 2014</i>
<b>Albo Gestori: solo telematico dal 01 luglio 2014</b>	Dal 01 luglio 2014 tutte le pratiche di iscrizione, variazione e cancellazione all'Albo Gestori Ambientali devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica. Lo strumento da utilizzare è il portale Telemaco di Infocamere. <i>Sezione Regionale del Veneto, deliberazione del 07 febbraio 2014 in <a href="http://www.ve.camcom.gov.it/creare-e-gestire-l-impresa/ambiente-e-rifiuti/albo-gestori-ambientali">http://www.ve.camcom.gov.it/creare-e-gestire-l-impresa/ambiente-e-rifiuti/albo-gestori-ambientali</a></i>
<b>Attività di recupero condizione necessaria alla cessazione della qualifica di rifiuto</b>	La Suprema Corte ribadisce la necessità che il rifiuto sia sottoposto ad operazioni di recupero perché possa essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di gestione di rifiuti. Anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. 205/2010, infatti, la cessazione della qualifica di rifiuto deriva da una pregressa e necessaria attività di recupero. <i>Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 16423 del 15 aprile 2014</i>

## SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
<b>Denuncia CONAI</b>	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	<b>20.06.2014</b>	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
<b>Sistri</b>	Pagamento contributo	Soggetti obbligati ad aderire al Sistri	<b>30.06.2014</b>	D.M. n. 126 del 24/04/2014 - art. 4

## APPROFONDIMENTI

<b>Sistri: il nuovo decreto di semplificazione</b>	<p>Il 30 aprile 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 126 del 24 aprile 2014 che introduce nuove ed ulteriori semplificazioni del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).</p> <p>Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo la pubblicazione e contiene agevolazioni per gli operatori del settore che riguardano, in particolar modo, le piccole imprese.</p> <p>L'adesione al Sistri diviene ora facoltativa per una più ampia gamma di aziende produttrici di rifiuti pericolosi. In particolare, le aziende produttrici di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti risultano esonerate dall'utilizzo del sistema, ma sono comunque tenute agli obblighi pre-Sistri.</p> <p>E' appena il caso di ricordare che dal 3 marzo scorso, il Sistri è divenuto operativo per tutti i soggetti obbligati ma che le sanzioni entreranno in vigore solo a partire da gennaio 2015. Si riportano di seguito le principali novità introdotte dal D.M. n. 126 del 24/04/2014.</p> <p><b>Ridefinizione dei soggetti obbligati ad aderire a Sistri</b></p>
--	---



Il nuovo elenco di soggetti obbligati ad aderire al SISTRI è individuato dall'art.1 del D.M. 24 aprile 2014 n. 126.

Alla luce delle modifiche apportate, gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI sono:

1) Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprenditori agricoli), che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera pp) del D.Lgs. 152/2006 (*"circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione*).

2) Gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ovvero i produttori iniziali di:

- rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- rifiuti da lavorazioni industriali;
- rifiuti da lavorazioni artigianali;
- rifiuti da attività commerciali;
- rifiuti da attività di servizio;
- rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- rifiuti derivanti da attività sanitarie;

3) Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 152/2006 (*"stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta*).

4) Gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania.

5) Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2012 n.4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero di dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale "imprese agricole" del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183 comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006 sopra citato.

Resta fermo che enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, che non sono obbligati al SISTRI o non vi aderiscono volontariamente, sono tenuti agli adempimenti e agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione.

#### **Novità in materia di trasporto intermodale**

In materia di gestione del trasporto intermodale, all'art. 2 del D.M. 24 aprile 2014 n. 126 viene chiarito che:

Il deposito dei rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato dai soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni.

Ne deriva che l'operazione non superiore a trenta giorni non costituisce né uno stoccaggio né un deposito temporaneo, e pertanto non è soggetta ad alcun obbligo specifico, in quanto parte integrante dell'attività di raccolta.



	<p>In ogni caso, i rifiuti devono essere presi in carico per il trasporto entro sei giorni dall'inizio del deposito preliminare.</p> <p>Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, immediatamente e comunque non oltre le 24 ore:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) al produttore, nonché</li><li>2) all'intermediario se esistente o</li><li>3) al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto.</li></ol> <p>E' fatto carico al produttore, entro i 24 giorni successivi alla scadenza del termine del deposito preliminare, di provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione degli stessi.</p> <p><b>Previsione di ulteriori semplificazioni</b></p> <p>L'art. 3 prevede la possibilità che vengano attuate con successivi decreti, ulteriori semplificazioni sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico attivati con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati. Eventuali ulteriori semplificazioni devono riguardare, in via prioritaria, la micro raccolta, la compilazione <i>off line</i> ed in modalità asincrono delle schede sistri, la modifica e l'evoluzione degli apparati tecnologici.</p> <p>A tal proposito, si evidenzia come la definizione nel corpus del decreto di punti prioritari oggetto di eventuali successivi interventi di modifica, stia a dimostrare che il Sistri, a tutt'oggi, è ancora un sistema in piena evoluzione, non solo da un punto di vista normativo, ma anche da un punto di vista tecnico-operativo.</p> <p><b>Oneri contributivi</b></p> <p>L'art. 4 definisce l'annosa questione del contributo annuale di iscrizione, stabilendo per i soggetti tenuti all'adesione a Sistri l'obbligo di versamento <b>entro il 30 giugno 2014</b>. Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al Sistri gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all'area "gestione aziende" disponibile sul portale Sistri in area autenticata.</p> <p><b>Disposizioni per l'avvio dell'operatività del Sistri riguardo ai rifiuti urbani della Regione Campania</b></p> <p>Il nuovo decreto rivolge indicazioni tecniche specifiche agli enti e imprese che effettuano la raccolta e trasporto, ovvero che organizzano il trasporto dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Campania. Il provvedimento disciplina altresì il caso in cui l'impianto di destinazione sia fuori dei confini regionali, disponendo che il gestore, non essendo obbligato al sistri, controfirmi la scheda Sistri all'atto dell'accettazione presso l'impianto.</p> <p><b>Comunicazioni al Sistri</b></p> <p>Gli obblighi di comunicazione al Sistri si intendono assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito <a href="http://www.sistri.it">www.sistri.it</a>.</p>
<b>Riferimenti normativi</b>	<p><i>D.M. 24 aprile 2014 "Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006", in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.99 del 30 aprile 2014</i></p>

## FAQ (Le domande più frequenti)

### 1) A quali obblighi sono tenuti le imprese non più soggette al Sistri ?

Gli enti e le imprese non più tenute ad aderire al sistri saranno obbligate a rispettare gli adempimenti pre-Sistri, ovvero la tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.

### 2) Qual è il termine di pagamento dei contributi per l'anno 2014 ?

I soggetti obbligati ad aderire al Sistri devono provvedere al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014, con le modalità già vigenti.

*Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.*